

# Messaggio aggiuntivo

numero data Dipartimento

**6422 A** 10 marzo 2011 SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

Complemento al Messaggio n. 6422 del 23 novembre 2010 concernente l'adeguamento della normativa cantonale (LCAMal) alle modifiche della LAMal del 21 dicembre 2007 concernenti il finanziamento ospedaliero

Fissazione della quota parte cantonale di finanziamento delle prestazioni ospedaliere ai sensi degli artt. 49 e 49a LAMal per l'anno 2012

Signor Presidente Signore e signori deputati,

con il presente Messaggio sottoponiamo alla vostra approvazione l'annesso Decreto legislativo concernente la fissazione della quota parte cantonale di finanziamento delle prestazioni ospedaliere ai sensi degli artt. 49 e 49a LAMal per l'anno 2012.

In base agli artt. 49 (Convenzioni tariffali con gli ospedali) e 49a (Remunerazione delle prestazioni ospedaliere) della Legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal) del 18 marzo 1994 il Cantone fissa per ogni anno civile, al più tardi nove mesi prima dell'inizio dello stesso, la quota parte cantonale alla remunerazione delle prestazioni ospedaliere per gli abitanti del Cantone. La quota parte cantonale ammonta almeno al 55 per cento della remunerazione di cui all'art. 49 cpv 1, ossia dell' importo forfettario della cura ospedaliera, compresa la degenza in un ospedale o in una casa per partorienti, stabilito dalle parti alla convenzione (assicuratori malattia e fornitori di prestazione).

Le disposizioni transitorie relative alla modifica della LAMal del 21 dicembre 2007 (finanziamento ospedaliero), cpv 5, prevedono che i Cantoni sono tenuti a fissare la prima volta la loro quota parte di finanziamento al più tardi per il 1° gennaio 2012. I Cantoni in cui il premio medio per gli adulti al momento dell'introduzione degli importi forfettari è inferiore a quello medio a livello nazionale possono stabilire la loro quota di partecipazione alla remunerazione tra il 45 e il 55 per cento.

In base alle suddette norme, con il Messaggio 6422 del 23 novembre 2010 concernente l'adeguamento della normativa cantonale (LCAMal) alle modifiche della LAMal del 21 dicembre 2007 concernente il finanziamento ospedaliero, il Consiglio di Stato, per ragioni di trasparenza e di contenimento della spesa pubblica, aveva ritenuto opportuno proporre di stabilire già a livello di legge la quota parte cantonale, proponendo un nuovo art. 66e secondo cui il contributo globale a carico del Cantone era determinato sulla base del 55% della tariffa.

Questa proposta non è stata accolta in sede di esame da parte della vostra Commissione della gestione e delle finanze, la quale, "Per meglio ossequiare il dettato federale (cfr. art. 49 lett. a cpv. 2 LAMal) ... ha modificato il cpv. 2 (dell'art. 66e LCAMal) stabilendo che il Consiglio di Stato fissa entro il 31 marzo di ogni anno la quota-parte a carico del Cantone

per l'anno successivo, ritenuta una soglia minima del 55%." (cfr. Rapporto 6422 R, 1° marzo 2011. p. 17).

Pertanto, per poter ossequiare le disposizioni transitorie della LAMal si impone ora una prima decisione che, non potendo già essere presa dal Consiglio di Stato sulla base della LCAMal in discussione e in particolare non ancora in vigore, è di competenza del Gran Consiglio.

Come risulta dalla comunicazione del 28 febbraio 2011 del Dipartimento federale degli interni, Ufficio federale della sanità pubblica, alle Autorità cantonali, i Cantoni devono fissare per la prima volta la parte cantonale al più tardi entro la fine del mese di marzo 2011.

La proposta di fissare la quota parte cantonale di finanziamento delle prestazioni ospedaliere 2012 al 55% si giustifica per le ragioni illustrate nel Messaggio 5422, a cui si rinvia anche per la quantificazione delle conseguenze finanziarie. Si precisa infine che non sarebbe stato possibile fissare una quota di partecipazione inferiore al 55% essendo il premio medio cantonale annuale 2011 per gli adulti superiore al premio medio annuale nazionale (4'935.60 CHF contro 4'485.84 CHF).

### CONCLUSIONE

Visto quanto precede vi invitiamo a voler approvare il Disegno di Decreto legislativo allegato con il quale si propone per l'anno 2012 di fissare la quota parte cantonale di finanziamento delle prestazioni ospedaliere ai sensi degli artt. 49 e 49a LAMal al 55%.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini Il Cancelliere, G. Gianella

## Disegno di

### **DECRETO LEGISLATIVO**

concernente la quota parte cantonale di finanziamento delle prestazioni ospedaliere ai sensi degli artt. 49 e 49a LAMal per l'anno 2012

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio aggiuntivo 10 marzo 2011 n. 6422 A del Consiglio di Stato,
- richiamati gli artt. 49 e 49a della Legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) e il cpv. 5 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 21 dicembre 2007 concernente il finanziamento ospedaliero;

#### decreta:

## Articolo 1

La quota parte cantonale di finanziamento delle prestazioni ospedaliere ai sensi degli artt. 49 e 49a LAMal per l'anno 2012 è fissata al 55%.

## **Articolo 2**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Esso entra in vigore il 1. gennaio 2012 e decade il 31 dicembre 2012.